

Regolamento per il Rimborso della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

SEZIONE I: Disposizioni generali

Art 1) Destinatari e requisiti	3
Art 2) Disposizioni per le/gli studentesse/studenti primi anni vincitori /idonei di borsa di studio	4
Art 3) Disposizioni per le/gli studentesse/studenti anni successivi vincitori/idonei di borsa di studio	5
Art 4) Disposizioni per le/gli studentesse/studenti iscritti al Politecnico di Torino	5
Art 5) Disposizioni per le/gli studentesse/studenti che rinunciano agli studi senza nuova immatricolazione	6
Art 6) Disposizioni per le/gli studentesse/studenti che effettuano un trasferimento fuori regione Piemonte	6
Art 7) Disposizioni per le/gli studentesse/studenti diversamente abili	6
Art 8) Disposizioni per doppio pagamento della tassa regionale in due Atenei piemontesi a seguito di rinuncia e nuova immatricolazione presso un Ateneo Piemontese	7
Art 9) Disposizioni per mancato perfezionamento iscrizione, irregolarità amministrativa o errata iscrizione da parte dell'Ateneo	7
Art 10) Disposizioni specifiche per le/gli studentesse/studenti figlie/i di beneficiari della pensione di inabilità	7
Art.11) Disposizioni specifiche ai sensi della Legge Regionale n.8 26 Marzo 2024	8
Art. 12) Disposizioni specifiche per la contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione universitaria	8
Art 13) Modalità e scadenza presentazione istanza di rimborso tassa regionale	8
Comma 1_Accesso alla procedura on line con SPID	9
Comma 2_ Accesso alla procedura on line con CODICE TEMPORANEO D'ACCESSO	9
Art 14) Verifica requisiti con gli Atenei	10
Art 15) Esiti istanza	11
Art 16) Modalità erogazione del rimborso tassa regionale_ Comunicazione IBAN	11
Art 17) Sospensione e decadenza del rimborso tassa regionale_ Mancata comunicazione IBAN	12
Art 18) Cause di esclusione dal diritto al rimborso tassa regionale	12
Art 19) Comunicazione avvenuto rimborso Agenzia delle Entrate	12

SEZIONE II: Disposizioni generali per gli studenti iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca vincitori di borse ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche o private

Art 20) Destinatari	13
Art 21) Requisiti Economici	13
Art 22) Chi può confermare i dati economici	14
Art 23) Chi non può confermare i dati economici-documentazione da presentare al CAF	14
Art 24) Modalità e scadenza presentazione istanza di rimborso tassa regionale	14
Art 25) Esiti istanza	17
Art 26) Modalità erogazione del rimborso tassa regionale_ Comunicazione IBAN	17
Art 27) Sospensione e decadenza del rimborso tassa regionale_ Mancata comunicazione IBAN	17
Art 28) Cause di esclusione dal diritto al rimborso tassa regionale	18

SEZIONE III: Disposizioni finali

Art 29) Contatti- Ticketing	18
Art 30) Informativa	18

SEZIONE I: Disposizioni generali

La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è il contributo che *le studentesse e gli studenti* sono tenuti a versare ai sensi del D. Lgs 68/2012 e della **Legge Regionale 53/1996** al momento dell'iscrizione oppure dell'immatricolazione di ciascun anno accademico per i corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo unico, laurea magistrale, dottorati di Ricerca e scuole di specializzazione.

L'art. 9 del D. Lgs 68/2012 e l'art. 5 della L.R. 53/1996 s.m.i prevedono che siano esonerati dal pagamento della tassa regionale *le studentesse e gli studenti* dichiarati vincitrici/vincitori della borsa di studio nelle relative graduatorie, *le studentesse/ gli studenti* che hanno conseguito l'idoneità nelle graduatorie per l'attribuzione di tali benefici e *le studentesse/ gli studenti* diversamente abili esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione dai rispettivi Atenei nell'a.a. di riferimento e quanto disposto dalla Legge Regionale del 26 marzo 2024 n.8 in materia competente ai rimborsi

L'esonero dal pagamento della tassa regionale può subire variazioni sulla base di quanto previsto dalle leggi regionali in materia

ART. 1 DESTINATARI E REQUISITI

Possono presentare ad EDISU PIEMONTE (di seguito EDISU) istanza di rimborso tassa regionale attraverso la procedura online le studentesse e gli studenti che rientrino in una delle seguenti condizioni o abbiano uno dei seguenti requisiti:

- "Vincitrici/vincitori" di borsa di studio Edisu nelle graduatorie definitive in qualità di anno successivo al primo
- " Idonee/i" *in qualità di anno successivo al primo nelle graduatorie definitive , possiede i requisiti ma non viene erogato l'importo per esaurimento dei fondi;
- Abbiamo Rinunciato agli studi entro la data di scadenza per il pagamento della tassa di immatricolazione previsti dai Regolamenti dei rispettivi Atenei senza nuova immatricolazione;
- Abbiamo effettuato un trasferimento a seguito di rinuncia da un Ateneo Piemontese ad un Ateneo fuori Regione Piemonte
- Percentuale invalidità superiore al 66% dichiarata all'Ateneo
- Riconoscimento di una disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 e/o comma 3 della legge 104/92 dichiarata all'Ateneo;
- Abbiamo effettuato un doppio pagamento a seguito di rinuncia e nuova immatricolazione presso un Ateneo Piemontese
- Mancato perfezionamento iscrizione o errata iscrizione da parte dell'Ateneo
- La studentessa/lo studente che sia figlio di beneficiario della pensione di inabilità la cui condizione sia stata dichiarata all'Ateneo;
- Riconoscimento status asilo politico, protezione sussidiaria, protezione umanitaria/speciale
- Iscrizione contestuale a due corsi a partire dall'a.a.2024/2025
- Abbiamo conseguito il titolo Laurea/Laurea magistrale/ciclo unico nella sessione straordinaria in qualità di iscritto ad Ateneo Piemontese compreso il corso PREFIT
- Abbiamo fruito di proroga per il conseguimento del titolo di Laurea/Laurea magistrale/ciclo unico entro il 15.06.2021 come sessione straordinaria a.a. 2019/2020
- Decadenza per corsi ante DM 509/1999;
- Sospensione o congelamento carriera

Si precisa che è previsto unicamente il rimborso della quota relativa alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario al netto degli eventuali importi aggiuntivi relativi alle spese di bollo virtuale o altri oneri.

E' inoltre previsto il rimborso nei casi stabiliti nella successiva Sezione II "Disposizioni generali per richiedere il rimborso della tassa regionale per le studentesse/gli studenti iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca vincitori di borse ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche o private".

ART. 2

DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI PRIMI ANNI VINCITORI DI BORSA DI STUDIO

Le studentesse e gli studenti iscritti presso gli Atenei Piemontesi in qualità di **primi anni** risultati vincitrici/vincitori o idonee/i nella graduatoria definitiva per la borsa di studio e che soddisfano i requisiti di merito del Bando di Concorso di riferimento hanno diritto al rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio per un importo versato al momento dell'immatricolazione.

Tale rimborso è previsto in **automatico** senza alcuna richiesta da parte della/dello studentessa/studente, come riportato nella seguente tabella

ATENEIO	BORSISTI PRIMI ANNI VINCITORI O IDONEI
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI DI TORINO	EDISU:RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO / NO PROCEDURA ON LINE
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CUNEO	EDISU:RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO / NO PROCEDURA ON LINE
ACCADEMIA DI BELLE ARTI EUROPEA DEI MEDIA DI NOVARA	EDISU:RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO / NO PROCEDURA ON LINE
CONSERVATORIO DI ALESSANDRIA "A. VIVALDI"	EDISU:RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO / NO PROCEDURA ON LINE
CONSERVATORIO "GUIDO CANTELLI" DI NOVARA	EDISU:RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO / NO PROCEDURA ON LINE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. F.GHEDINI" - CUNEO	EDISU:RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO / NO PROCEDURA ON LINE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "GIUSEPPE VERDI" (TO)	EDISU:RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO / NO PROCEDURA ON LINE
POLITECNICO DI TORINO	RIMBORSO GESTITO DALL'ATENEIO/ NO PROCEDURA ON LINE
CUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "A. MACAGNO" CN	EDISU:RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO / NO PROCEDURA ON LINE
SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "VITTORIA" TO	EDISU:RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO / NO PROCEDURA ON LINE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE	EDISU:RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO / NO PROCEDURA ON LINE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	EDISU:RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO / NO PROCEDURA ON LINE
UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO"	EDISU:RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO / NO PROCEDURA ON LINE

Tempistiche erogazione rimborso primi anni

L'importo della tassa regionale è disposto dopo l'erogazione della seconda rata di borsa di studio alle studentesse e agli studenti che hanno soddisfatto i requisiti di merito come indicato dagli articoli del Bando di Concorso per la Borsa di studio

ART. 3

DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI ANNI SUCCESSIVI VINCITORI/IDONEI DI BORSA DI STUDIO

Le studentesse e gli studenti iscritte/i in qualità di **anni successivi** al primo che, siano risultati "vincitrici/vincitori" o "idonee/idonei" nella graduatoria definitiva di borsa di studio per l'anno accademico di riferimento e che all'iscrizione hanno versato l'importo richiesto dall' Ateneo **comprensivo della tassa regionale**, possono presentare istanza di rimborso attraverso la procedura online.

Il rimborso della tassa regionale sarà concesso solo a mantenimento del beneficio e verrà disposto dopo l'erogazione della seconda rata di borsa di studio (Bando per il Conferimento di borsa di studio, servizio abitativo e premio di laurea a.a. di riferimento), come riportato nella seguente tabella:

ATENEO	BORSISTI ANNI SUCCESSIVI VINCITORI O IDONEI
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI DI TORINO	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA ON LINE
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CUNEO	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA ON LINE
ACCADEMIA DI BELLE ARTI EUROPEA DEI MEDIA DI NOVARA	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA ON LINE
CONSERVATORIO DI ALESSANDRIA "A. VIVALDI"	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA ON LINE
CONSERVATORIO "GUIDO CANTELLI" DI NOVARA	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA ON LINE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. F.GHEDINI" - CUNEO	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA ON LINE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "GIUSEPPE VERDI" (TO)	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA ON LINE
POLITECNICO DI TORINO	RIMBORSO A CARICO DELL'ATENEO NO PROCEDURA ON LINE
SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "A. MACAGNO" CN	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA ON LINE
SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "VITTORIA" TO	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA ON LINE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA ON LINE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA ON LINE
UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO"	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA ON LINE

ART. 4

DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL POLITECNICO DI TORINO

Le studentesse e gli studenti iscritte/i presso il **Politecnico di Torino** in qualità di primi anni e anni successivi che, nella graduatoria definitiva siano risultati “vincitrici/vincitori” o “idonee/idonei” di borsa di studio per l’a.a. di riferimento **non devono** presentare richiesta di rimborso della tassa regionale attraverso la procedura online, in quanto, la gestione di tale importo è disciplinato dal Regolamento Tasse dell’Ateneo ed eventuali rimborsi sono a carico dell’Ateneo stesso.

EDISU PIEMONTE, procede alla comunicazione della graduatoria definitiva di borsa di studio all’Ateneo e sulla base del risultato (vincitori/idonei/esclusi) la segreteria applicherà o meno il rimborso se spettante.

Per maggiori informazioni consultare il Regolamento Tasse dell’Ateneo oppure rivolgersi presso la propria segreteria dell’Ateneo.

ART. 5

DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI CHE RINUNCIANO AGLI STUDI SENZA NUOVA IMMATRICOLAZIONE

Il rimborso della tassa regionale è concesso alle studentesse e agli studenti che effettuano formale rinuncia agli studi presso l’Ateneo di appartenenza entro la data di scadenza del pagamento per l’immatricolazione all’anno accademico (scadenze stabilite dalle segreterie degli Atenei) **senza effettuare una nuova immatricolazione presso un altro Ateneo Piemontese.**

Qualora, sulla base dei controlli svolti con l’Ateneo, risulti che, la rinuncia agli studi sia stata presentata **oltre** i termini previsti dai rispettivi Regolamenti Tasse e Contributi, EDISU non procederà al rimborso richiesto.

ART. 6

DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI CHE EFFETTUANO UN TRASFERIMENTO PRESSO UN ATENELO FUORI REGIONE PIEMONTE

E’ previsto il rimborso della tassa regionale per le studentesse e gli studenti che effettuano un **trasferimento** da un Ateneo Piemontese ad un Ateneo **fuori** regione Piemonte.

Tali richieste verranno sottoposte a controllo con gli Atenei di appartenenza ed è concesso solo se, sulla base dei controlli sia verificato e confermato:

- trasferimento presso l’ Ateneo non Piemontese
- conferma di nuova immatricolazione al nuovo Ateneo
- conferma nuovo pagamento della tassa regionale presso l’Ateneo fuori regione Piemonte

ART. 7

DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

Le studentesse e gli studenti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- **invalidità pari o superiore al 66%**
- **riconoscimento di una disabilità ai sensi dell'art.3 comma 1 o art.3 comma 3 della legge 104/92**

secondo quanto disciplinato dai Regolamenti tasse degli Atenei, sono **esonerate/i** dal pagamento della **tassa regionale**, ma si precisa che, le/gli interessate/i sono tenute/i a **dichiarare** all'Ateneo di appartenenza tale condizione, secondo le modalità richieste dalla propria segreteria.

Qualora le studentesse o gli studenti abbiano **erroneamente** versato l'importo della **tassa regionale**, possono presentare istanza di rimborso **tassa regionale** in quanto versato ma non dovuto.

Si precisa che, se l'Ateneo non dispone di tali certificazioni, il rimborso di quanto richiesto non potrà essere accolto.

A tal fine accertarsi di aver consegnato alla segreteria dell'Ateneo idonea documentazione attestante la propria situazione prima di procedere con l'istanza di rimborso.

ART. 8

DISPOSIZIONI PER DOPPIO PAGAMENTO DELLA TASSA REGIONALE IN DUE ATENEI PIEMONTESI A SEGUITO DI RINUNCIA E NUOVA IMMATRICOLAZIONE

E' previsto il rimborso della **tassa regionale**, qualora, per motivi legati a test di immatricolazione ad accesso libero/programmato, le studentesse o gli studenti abbiano effettuato un **primo pagamento** presso un Ateneo e un **secondo pagamento** della **tassa regionale** presso **altro Ateneo** (ad esempio Università' del Piemonte Orientale e Università degli studi di Torino).

Pertanto è previsto il rimborso della **tassa regionale** nel caso in cui sia stata effettuata **rinuncia** entro i termini presso un Ateneo e immediata **nuova immatricolazione** presso l'Ateneo al quale ci si iscritte/i.

Tali richieste verranno sottoposte a controllo con gli Atenei di appartenenza ed è concessa solo se, sulla base dei controlli viene verificata:

- conferma di entrambi i pagamenti
- conferma di immatricolazione al nuovo Ateneo
- conferma della **rinuncia** presso uno dei due Atenei

ART. 9 DISPOSIZIONI PER MANCATO PERFEZIONAMENTO, IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVA O ERRATA ISCRIZIONE DA PARTE DELL'ATENEO

Qualora le studentesse e gli studenti abbiano versato l'importo della prima rata di tasse universitarie e successivamente l'Ateneo abbia annullato l'iscrizione per mancato perfezionamento, irregolarità amministrative, per mancanza di requisiti oppure abbia chiuso la carriera per errata iscrizione, possono presentare richiesta di rimborso.

Il rimborso sarà accolto solo se, dai controlli svolti, tali condizioni saranno confermate da parte dell'Ateneo.

ART. 10

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER STUDENTI FIGLI DI BENEFICIARI DELLA PENSIONE DI INABILITA'

Ai sensi della Legge n. 118 del 30 marzo 1971 e sulla base dei Regolamenti Tasse e Tributi degli Atenei le studentesse e gli studenti **figlie/i di beneficiari della pensione di inabilità** sono **esonerate/i** dal pagamento della tassa regionale.

Si precisa che le/gli interessate/i sono tenute/i a dichiarare all'**Ateneo** la propria condizione secondo la modalità e la documentazione richiesta dalla segreteria.

Qualora le studentesse e gli studenti abbiano **erroneamente** versato l'importo della tassa regionale possono richiedere ad EDISU il rimborso di quanto versato ma non dovuto.

Si precisa che, se l'Ateneo non dispone di tali certificazioni/documentazione, il rimborso di quanto richiesto non potrà essere accolto.

A tal fine accertarsi di aver consegnato alla segreteria dell'Ateneo idonea documentazione attestante la propria situazione prima di procedere alla compilazione dell'istanza di rimborso.

ART. 11

DISPOSIZIONI SPECIFICHE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.8 26 MARZO 2024

Ai sensi dell'art.12 della L.R n. 8 del 26 marzo 2024, è previsto il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario a favore delle/gli studentesse/i delle figlie/i delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, delle vittime di delitti di violenza domestica o di genere, delle vittime di infortuni sul lavoro che hanno causato il decesso.

Tale rimborso verrà effettuato secondo le direttive regionali.

ART. 12

DISPOSIZIONI ISCRIZIONE CONTEMPORANEA A DUE CORSI UNIVERSITARI

Le studentesse e gli studenti che a decorrere dall'anno accademico 2024-2025, effettuano contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione universitaria ai sensi della legge n. 33 del 12 aprile 2022, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale

dovuta, qualora l'iscrizione contemporanea sia effettuata presso atenei e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica localizzati sul territorio della Regione.


Le studentesse e gli studenti che si iscrivono contemporaneamente a due corsi di studio individuano una delle due iscrizioni come riferimento per accedere all'esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, per tutto il periodo di mantenimento dei requisiti di doppia iscrizione.

ART. 13

MODALITA' E SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA DI RIMBORSO TASSA REGIONALE

Le studentesse e gli studenti internazionali Extra-UE o UE con **residenza in Italia** che possiedono i requisiti indicati **all'articolo 1** del presente Regolamento possono presentare istanza di rimborso tassa regionale **esclusivamente** attraverso la procedura **online** e dovranno **essere in possesso di proprio SPID** (Legge 100/2020).

La procedura è **attiva** sul sito **www.edisu.piemonte.it** cliccando "SERVIZI ONLINE – LOGIN" accedendo a "Borse di studio, Posto letto, Ristorazione, Rimborsi e Contributi" e successivamente "Rimborso Tassa Regionale" entro le seguenti date



A partire dalla scadenza indicata la procedura online viene **sospesa** senza eccezioni **fino** a gennaio dell'anno successivo.

Le istanze incomplete oppure completate online ma **non trasmesse** entro il 30 giugno ore 12, non saranno prese in carico dal sistema e pertanto non valutabili.

Di seguito le modalità di presentazione domanda.



Le/gli studentesse/i possono chiedere il rimborso della tassa regionale entro il termine di **tre anni** a decorrere dalla data del versamento.

Art 14. Comma 1

MODALITA' COMPILAZIONE ON LINE – ACCESSO ALLA PROCEDURA ON LINE CON SPID

Le studentesse e gli studenti **con residenza in Italia** che accedono alla richiesta di rimborso tassa regionale on line, devono essere provvisti del **proprio SPID** (Legge 100/2020)

NOTA BENE: l'accesso alla compilazione deve essere effettuata dalla studentessa o studente che ha i requisiti per ottenere il rimborso, pertanto non saranno valide istanze compilate con SPID di terze persone.

Di seguito le indicazioni per la corretta compilazione:

- **Accedere** al sito www.edisu.piemonte.it -Servizi online-LOGIN “ Rimborso Tassa Regionale”
- Visionare la GUIDA ALLA COMPILAZIONE
- **Compilare** la domanda di rimborso tassa regionale in tutti i campi obbligatori
- **Allegare** (cliccare sul tasto **UPLOAD**) copia del pagamento relativo alla prima rata versata
- **Cliccare** sul tasto **“Trasmetti”**
- Inserire il proprio Iban nell'apposita procedura “Coordinate bancarie”
- Attendere la ricezione delle due ricevute di conferma corretta compilazione e trasmissione dei dati web

RICEVUTE ISTANZA COMPILATA CON SPID

Al momento della trasmissione dei dati EDISU invierà all'indirizzo e-mail della studentessa/dello studente **due** ricevute:

- la **prima** ricevuta con oggetto **“Acquisizione dati via web”**, viene inviata in seguito alla trasmissione dei dati compilati on line dallo studente

- la **seconda** ricevuta via e-mail con oggetto **“Ricezione pratica”**, viene inviata in seguito all'importazione dell'istanza correlata degli allegati obbligatori **con indicazione in merito alle modalità di comunicazione dell'IBAN** generalmente 24 ore dopo la prima ricevuta



NOTA BENE

La richiesta è da considerarsi corretta con la ricezione di entrambe le e-mail.

la mancata ricezione di entrambe le e-mail di ricevuta indica che la procedura non è stata conclusa correttamente in quanto i dati non sono stati trasmessi

Art 14. Comma 2

MODALITA' COMPILAZIONE ON LINE – ACCESSO ALLA PROCEDURA ON LINE CON CODICE TEMPORANEO D'ACCESSO

Le **studentesse e gli studenti internazionali senza residenza in Italia pertanto privi di SPID**, dovranno richiedere all'interno dello Servizi online il **Codice Temporaneo d'Accesso** .

Di seguito le indicazioni per la corretta compilazione:

- **Accedere** al sito www.edisu.piemonte.it -Servizi on line
- **Registrarsi per ottenere il Codice Temporaneo d'Accesso**
- **Visionare la GUIDA ALLA COMPILAZIONE**
- **Compilare** la domanda di rimborso tassa regionale in tutti i campi obbligatori
- **Stampare** il modulo compilato cliccando sul pulsante **“STAMPA MODULO”**
- **Firmare** in modo leggibile (non stampatello) il modulo di istanza rimborso tassa regionale
- **Allegare** (cliccare sul tasto **UPLOAD**) i seguenti documenti in formato PDF:
 - il modulo di istanza di rimborso **firmato** a penna dal richiedente
 - copia fronte/retro in bianco e nero di un documento d'identità valido scannerizzato su un unico foglio
 - copia del pagamento relativo alla prima rata di tasse universitarie versate
- **Trasmettere** la domanda online e la documentazione sopraindicata esclusivamente via web, cliccando sul bottone **“TRASMETTI”**
- Inserire il proprio IBAN nell'apposita procedura **“ Coordinate bancarie”**
- Attendere la ricezione delle due ricevute di conferma corretta compilazione e trasmissione dei dati web

RICEVUTE ISTANZA COMPILATA CON CODICE TEMPORANEO

Al momento della trasmissione dei dati EDISU invierà all'indirizzo e-mail della studentessa/dello studente **due** ricevute:

- la **prima** ricevuta con oggetto **“Acquisizione dati via web”**, viene inviata in seguito alla trasmissione dei dati compilati on line dallo studente
- la **seconda** ricevuta via e-mail con oggetto **“Ricezione pratica”**, viene inviata in seguito all'importazione dell'istanza correlata degli allegati obbligatori **con indicazione in merito alle modalità di comunicazione dell'IBAN** generalmente 24 ore dopo la prima ricevuta.



NOTA BENE

La richiesta è da considerarsi corretta con la ricezione di entrambe le e-mail.

la mancata ricezione di entrambe le e-mail di ricevuta indica che la procedura non è stata conclusa correttamente in quanto i dati non sono stati trasmessi

ART. 14

VERIFICA REQUISITI CON GLI ATENEI

Al fine dell'accoglimento della richiesta di rimborso taxa regionale, EDISU verifica con gli Atenei i requisiti di merito e/o le motivazioni indicate dalla/dal richiedente:

- Le studentesse e gli studenti primi anni e anni successivi risultati nelle graduatorie definitive vincitrici e vincitori di borsa di studio, hanno diritto al rimborso della taxa regionale, previo mantenimento dei requisiti previsti dal Bando di Concorso di riferimento e separatamente dal pagamento della seconda rata di borsa di studio.
- Le richieste di rimborso presentate dalle studentesse e studenti non borsisti vengono verificate con agli Atenei di appartenenza in merito all'effettivo diritto al rimborso sulla base dei rispettivi Regolamenti tasse e solo a seguito di conferma da parte dell'Ateneo, EDISU procede alla liquidazione dell'importo spettante.

Si ricorda che nei casi non previsti dalla L.R. 53/96 il suddetto rimborso è subordinato a quanto previsto dai regolamenti tasse dei rispettivi Atenei e può avvenire solo a seguito di riscontro da parte degli stessi.

ART. 15

ESITI ISTANZA

Per coloro che posseggono i requisiti, verificati a seguito dei controlli svolti da EDISU verrà disposto il procedimento amministrativo e successiva liquidazione sull' IBAN indicato nell'apposita procedura presente all'interno dei Servizi on line.

Coloro che, a seguito dei controlli con l'Ateneo, NON saranno in possesso dei requisiti per il diritto al rimborso della taxa regionale, è prevista la comunicazione dell'esito all'interno della propria pagina.

ART. 16

La liquidazione del rimborso taxa regionale **a favore delle/degli** aventi diritto è prevista **unicamente** tramite accredito bancario su IBAN a loro intestato o co intestato.

A tal fine le studentesse e gli studenti che presentano istanza di rimborso sono tenute/i a compilare **l'apposita procedura** denominata **"Coordinate bancarie-IBAN"** all'interno dei Servizi online accedendo con le medesime credenziali utilizzate per la compilazione della richiesta di rimborso taxa regionale, dopo la ricezione della mail con oggetto **"Ricezione pratica"**

Si precisa che EDISU effettua liquidazioni di pagamento mediante accredito sui conti corrente o carte prepagate aperti presso un istituto di credito italiano, intestati o cointestati **alla studentessa o allo studente** che richiede il pagamento e dotati di codice IBAN.

Non è possibile utilizzare libretti postali anche se provvisti di IBAN.

A seguito della fine dei controlli svolti con gli Atenei, **indicativamente entro 60 giorni dalla richiesta**, i rimborsi accolti saranno emessi di norma con **cadenza trimestrale** e sulla base delle tempistiche dei singoli istituti di credito.

Tale termine non decorre dalla data compilazione e trasmissione online.

Qualora si desideri modificare un IBAN già comunicato ad EDISU, è necessario procedere **esclusivamente tramite la procedura online denominata "Coordinate bancarie"** eliminando l'IBAN presente e digitando e trasmettendo il nuovo IBAN.

Nota bene: non verranno presi in carico IBAN comunicati mezzo servizio TICKETING

Si ricorda che non sono ammessi c/c intestati ai soli genitori, anche se il versamento della taxa regionale è stato effettuato da tali intestatari.

In caso di inserimento di un IBAN non intestato alla studentessa o studente, la banca rigetta il bonifico con conseguente reintroito dello stesso.

Si ricorda che non esiste la possibilità di rimborso della taxa regionale mezzo assegno o contante.

Si precisa che in caso di richiesta da parte della/del studentessa o studente di versamento della taxa regionale su conto corrente estero, **eventuali** spese bancarie saranno a carico della/del richiedente.

Gli studenti internazionali a cui la vigente normativa bancaria italiana non consente l'apertura di un conto corrente, possono inserire un IBAN estero, del circuito SEPA.

Per procedere alla liquidazione è necessario che l'interessata/o comunichi un domicilio in Italia.

Gli studenti provenienti da alcuni "paesi terzi ad alto rischio" individuati dalla vigente normativa europea, potrebbero verificarsi ritardi o mancati accrediti, in tal caso EDISU non sarà da ritenersi responsabile.

ART. 17

SOSPENSIONE E DECADENZA DEL RIMBORSO TASSA REGIONALE-MANCATA COMUNICAZIONE IBAN

La studentessa o studente richiedente rimborso tassa regionale è tenuta/o ad inserire tempestivamente il proprio IBAN all'interno dell'apposita procedura denominata "Coordinate bancarie-IBAN" secondo le indicazioni contenute nella seconda mail con oggetto "Ricezione pratica".

Il mancato inserimento del proprio IBAN comporta la sospensione temporanea del pagamento del rimborso spettante fino a comunicazione di un IBAN sul quale poter procedere all'erogazione dell'importo.

La liquidazione verrà effettuata secondo le tempistiche di EDISU.

L'importo non sarà più esigibile in caso di mancata compilazione del proprio IBAN all'interno della procedura on line denominata "Coordinate bancarie-IBAN" entro il termine indicato nell'art.14, ovvero entro 3 anni a decorrere dalla data del versamento.

ART. 18

CAUSE ESCLUSIONI DAL DIRITTO AL RIMBORSO TASSA REGIONALE

Il rimborso tassa regionale non sarà concesso da parte di EDISU PIEMONTE nei seguenti casi:

- 1) Studentesse/studenti primi anno o anni successivi privi dei requisiti indicati all'articolo 1
- 2) Studentesse/studenti che hanno presentato **esclusivamente** richiesta del **servizio ristorazione**
- 3) *Studentesse/studenti primi anni risultati con esito "ESCLUSI" nella graduatoria definitiva di Borsa di studio*
- 4) *Studentesse/studenti* primi anni vincitori di borsa di studio EDISU che non conseguono il merito scolastico come previsto da Bando di Concorso di riferimento;
- 5) *Studentesse/studenti* anni successivi vincitori di borsa di studio EDISU che perdono i requisiti a seguito di accertamento di merito e/o economico
- 6) *Studentesse/studenti* con pendenze economiche nei confronti di EDISU a seguito di revocche di borsa di studio anche relative ad anni accademici precedenti, fino a saldo del debito;
- 7) *Studentesse/studenti* con rateizzazioni di revoca in corso riferite a Benefici EDISU, fino a saldo del debito;
- 8) Motivazioni *indicate nella richiesta di rimborso* non confermate dai controlli svolti con l'Ateneo di appartenenza;

- 9) *Studentesse/studenti* vincitori di Borsa di Studio EDISU che hanno versato **esclusivamente** l'importo relativo agli oneri accessori previsti dall'Ateneo di appartenenza;
- 10) Istanza on line incompleta
- 11) Istanza on line non trasmessa
- 12) Istanza on line completata ma non trasmessa entro la scadenza
- 13) Rinuncia agli studi oltre i termini di scadenza previsti dai rispettivi Atenei per il pagamento della tassa di immatricolazione
- 14) Assenza coordinate bancarie entro il termine dell'art.14, ovvero entro 3 anni a decorrere dalla data del versamento

ART. 19

COMUNICAZIONE AVVENUTO RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

corda che, non trattandosi di un reddito EDISU si limita unicamente alla comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'avvenuto rimborso dell'importo di € 140,00 afferente alla tassa regionale.

rimborso è da ritenersi **alternativo** alla detrazione del 19% richiedibile attraverso le dichiarazioni IRPEF (art. 109 del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10 del D.Lgs. n. 730 del 1999 o art. 10 del D.Lgs. n. 730 del 2010) (art. 10 del D.Lgs. n. 730 del 2010) (oppure Unico Persone Fisiche)

l'ente prassi consente all'agenzia delle entrate di monitorare se l'utente, nonostante la richiesta completa di rimborso da parte dell'ente per il diritto allo studio intenda fruire anche del 19% da portare in detrazione

specifico che non è previsto da parte di EDISU il rilascio al beneficiario di alcuna documentazione/ricevuta

SEZIONE II:

Disposizioni generali per gli studenti iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca vincitori di borse ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche o private.

ART. 20

DESTINATARI

E' previsto il rimborso della tassa regionale EDISU *per le studentesse e gli studenti* iscritti ad un corso di **dottorato di ricerca** presso gli Atenei Piemontesi che **beneficiano di una borsa di studio erogata dai rispettivi Atenei** (a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private) in possesso dei requisiti economici di cui all'articolo 2.

Il rimborso della suddetta tassa regionale può essere concesso per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.

ART. 21

REQUISITI ECONOMICI

Il nucleo familiare della studentessa e dello studente **residenti in Italia** iscritti esclusivamente a corsi di dottorato di ricerca o scuole di specializzazione può essere formato UNICAMENTE dallo stesso richiedente e dall'eventuale coniuge, dai figli minori di 18 anni (**nucleo RISTRETTO**)¹, nonché dai figli maggiorenni, fatta salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie².

Si specifica che l'ISEE **nucleo RISTRETTO** può essere richiesto anche dalle studentesse e dagli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca o scuole di specializzazione il cui nucleo familiare anagrafico risulti essere composto dalla propria famiglia di origine. In questo caso è necessario fare esplicita richiesta al CAAF in fase di compilazione di DSU compilando il quadro A "NUCLEO FAMILIARE RISTRETTO". Si segnala che, per potersi avvalere dell'opzione "Nucleo Ristretto", la studentessa e lo studente interessati devono procedere alla sottoscrizione della DSU per il rilascio dell'attestazione ISEE in qualità di **dichiarante**.

In **via esplicativa e non esaustiva** per la richiesta di elaborazione dell'attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) la studentessa e lo studente iscritti a un corso di dottorato o a una scuola di specializzazione devono verificare nella tabella sotto riportata la propria condizione

¹ ISEE Nucleo Ristretto, art. 8 comma 4 DPCM 159/2013

² Art. 8 comma 3 DPCM 159/2013

	STUDENTESSA E STUDENTE RESIDENTI IN ITALIA	STUDENTESSA E STUDENTE RESIDENTI ALL'ESTERO
<u>STUDENTESSA E STUDENTE CON CITTADINANZA ITALIANA</u>	ISEE Dottorato/Nucleo Ristretto	ISEE Parificato Documentazione consolare Anche in caso di studente iscritto all'AIRE
<u>STUDENTESSA E STUDENTE CON CITTADINANZA UE O EXTRA-UE</u>	ISEE Dottorato/Nucleo Ristretto	ISEE Parificato Documentazione consolare
<u>STUDENTESSA E STUDENTE APOLIDI o TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE</u>	ISEE Dottorato/Nucleo Ristretto Il nucleo familiare ai fini ISEE sarà identificato in base allo stato di famiglia anagrafico a cui appartiene la richiedente e il richiedente	

ART. 22

CHI PUO' CONFERMARE I DATI ECONOMICI

Possono confermare i dati economici le studentesse e gli studenti iscritti al Dottorato di Ricerca con residenza esclusivamente in un Paese Extra U.E. che hanno richiesto benefici Edisu (es. ristorazione) con un ISEE Parificato che comprenda la propria famiglia di origine e relativa Documentazione Consolare.

ART. 23

CHI NON PUO' CONFERMARE I DATI ECONOMICI- DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL CAF

Per la richiesta di rimborso Tassa Regionale l'ISEE Dottorato deve essere in corso di validità.

Nel caso in cui uno studente abbia residenza in un Paese Extra U.E., l'ISEE Parificato deve essere stato elaborato, da un CAAF convenzionato con EDISU Piemonte e, quindi, in corso di validità al momento della richiesta.

Non possono confermare i dati economici le studentesse e gli studenti iscritti al Dottorato di Ricerca che abbiano assunto la residenza in Italia, comprovata dal rilascio della carta di identità.

In questo caso possono richiedere il rimborso presentando l'Attestazione ISEE sottoscrivendo, presso un CAAF presente sul territorio nazionale, una DSU richiedendo esplicitamente alla Sede CAAF la compilazione del quadro A per avvalersi del "nucleo ristretto". Tale attestazione tiene conto esclusivamente dello studente.

Di seguito la tabella per i richiedenti Isee Dottorato

Tipologia studente	Residenza	ove sono stati prodotti redditi	rimonio immobiliare posseduto in	Tipo ISEE
Studente italiano – Ue o Extra Ue con famiglia interamente in Italia	Italia	Italia e/o estero	Italia e/o estero	ISEE Dottorato – Nucleo Ristretto
Studente Extra Ue titolare di protezione internazionale	Italia	con riferimento a reddito e patrimonio della famiglia di origine		ISEE Dottorato – Nucleo Ristretto
Studente UE	Italia	Estero	Estero	ISEE Dottorato – Nucleo Ristretto
Studente UE	Estero	Estero	Estero	Parificato secondo le regole ordinarie - NO nucleo ristretto
Studente Extra UE	Italia	Estero	Estero	ISEE Dottorato – Nucleo Ristretto
Studente Extra UE	Estero	Estero	Estero	Parificato secondo le regole ordinarie - NO nucleo ristretto

Si specifica che la richiesta di elaborazione dell'ISEE Parificato secondo le regole ordinarie **esclude** la fruizione dell'ISEE Dottorato nucleo ristretto. Per la Documentazione Consolare necessaria per richiederne il rilascio, si rimanda agli artt. 30 e 31 del Bando di Concorso a.a. di riferimento

MODALITA' E SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZA DI RIMBORSO TASSA REGIONALE

Le studentesse e gli studenti che possiedono i requisiti indicati nel presente Regolamento, possono presentare istanza di rimborso tassa regionale **esclusivamente** secondo le modalità indicate all'**articolo 14 Sezione I** del suddetto Regolamento.

A partire dalla scadenza indicata la procedura online viene **sospesa** senza eccezioni **fino** a gennaio dell'anno successivo.

Le istanze incomplete oppure completate online ma **non trasmesse** entro il 30 giugno ore 12, non saranno prese in carico dal sistema e pertanto non valutabili.

ART. 25

ESITI ISTANZA

Coloro che posseggono i requisiti, verificati a seguito dei controlli svolti da EDISU verrà disposto il procedimento amministrativo e successiva liquidazione sull' IBAN indicato nell'apposita procedura presente all'interno dei Servizi on line.

Coloro che, a seguito dei controlli con l'Ateneo, NON posseggono i requisiti per il diritto al rimborso della tassa regionale, è prevista la comunicazione dell'esito all'interno della propria pagina

ART. 26

MODALITA' EROGAZIONE DEL RIMBORSO TASSA REGIONALE_COMUNICAZIONE IBAN

L'erogazione del rimborso tassa regionale **a favore delle/degli** aventi diritto è previsto **unicamente** tramite accredito bancario su IBAN a loro intestato o co intestato.

A tal fine le studentesse e gli studenti che presentano istanza di rimborso sono tenute/i a compilare **l'apposita procedura** denominata **"Coordinate bancarie-IBAN"** all'interno dei Servizi online accedendo con le medesime credenziali utilizzate per la compilazione della richiesta di rimborso tassa regionale, dopo la ricezione della mail con oggetto **"Ricezione pratica"**

EDISU effettua liquidazioni di pagamento mediante accredito sui conti corrente o carte prepagate aperti presso un istituto di credito italiano, intestati o cointestati **alla studentessa o allo studente** che richiede il pagamento e dotati di codice IBAN.

Non è possibile utilizzare libretti postali anche se provvisti di IBAN.

A seguito della fine dei controlli svolti con gli Atenei, indicativamente entro 60 giorni dalla richiesta, i rimborsi accolti saranno emessi di norma con **cadenza trimestrale** e sulla base delle tempistiche dei singoli istituti di credito .

Tale termine non decorre dalla compilazione e trasmissione online della richiesta.

Qualora si desideri modificare un IBAN già comunicato ad EDISU, è necessario procedere **esclusivamente tramite la procedura online denominata “Coordinate bancarie” eliminando l’IBAN presente e digitando e trasmettendo il nuovo IBAN.**

Nota bene: non verranno presi in carica IBAN comunicati mezzo servizio TICKETING

Si ricorda che non sono ammessi c/c intestati ai soli genitori, anche se il versamento della tassa regionale è stato effettuato da tali intestatari.

In caso di inserimento di un IBAN non intestato alla studentessa o studente , la banca rigetta il bonifico con conseguente reintroito dello stesso.

Si ricorda che non esiste la possibilità di rimborso della tassa regionale mezzo assegno o contante.

Si precisa che in caso di richiesta da parte della/del studentessa o studente di versamento della tassa regionale su conto corrente estero, **eventuali** spese bancarie saranno a carico della/del richiedente.

Gli studenti internazionali a cui la vigente normativa bancaria italiana non consente l’apertura di un conto corrente, possono inserire un IBAN estero, del circuito SEPA.

Per procedere alla liquidazione è necessario che l’interessata/o comunichi un domicilio in Italia.

Gli studenti provenienti da alcuni “paesi terzi ad alto rischio” individuati dalla vigente normativa europea, potrebbero verificarsi ritardi o mancati accrediti, in tal caso EDISU non sarà da ritenersi responsabile.

ART. 27

SOSPENSIONE E DECADENZA DEL RIMBORSO TASSA REGIONALE_ MANCATA COMUNICAZIONE IBAN

La studentessa o studente richiedente rimborso tassa regionale è tenuta/o ad inserire tempestivamente il proprio IBAN all’interno dell’apposita procedura denominata “**Coordinate bancarie-IBAN**” secondo le indicazioni contenute nella seconda mail con oggetto “**Ricezione pratica**”.

Il mancato inserimento del proprio IBAN comporta la sospensione temporanea del pagamento del rimborso spettante fino a comunicazione di un IBAN sul quale poter procedere all’erogazione dell’importo.

La liquidazione verrà effettuata secondo le tempistiche di EDISU.

L'importo non sarà più esigibile in caso di mancata compilazione del proprio IBAN all'interno della procedura on line denominata "Coordinate bancarie-IBAN" entro il termine dell'art.14, ovvero entro 3 anni a decorrere dalla data del versamento.

ART. 28

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL DIRITTO AL RIMBORSO TASSA REGIONALE

Il rimborso tassa regionale non sarà concesso da parte di EDISU nei seguenti casi:

- Non beneficiaria/o di Borsa di Studio per il Corso di Dottorato di Ricerca/borse ministeriali/fondi di istituzioni pubbliche o private
- Isee Dottorato non in corso di validità
- Soglia Isee Dottorato superiore a quanto indicato nei Bandi di riferimento per la Borsa di studio Edisu
- Assenza coordinate bancarie entro il termine dell'art.14, ovvero entro 3 anni a decorrere dalla data del versamento

ART. 29

CONTATTI

Per maggiori informazioni consultare il sito www.edisu.piemonte.it oppure scrivere **nella sezione CONTATTI utilizzando il servizio Ticketing argomento Rimborso tassa regionale**

ART.30

DISPOSIZIONI FINALI INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 27 APRILE 2016, N. 679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI

EDISU Piemonte effettua trattamenti di dati personali ed è considerato Titolare del trattamento ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 (di seguito, più brevemente “Regolamento” o “GDPR”) e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, più brevemente “Codice”).

La presente informativa ha lo scopo di specificare quali dati personali sono oggetto di trattamento, perché vengono registrati e come vengono utilizzati.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è EDISU Piemonte - Via Madama Cristina, 83 - 10126 – Torino (TO) C.F. 97547570016 | P.IVA 06440290010.

Il Titolare è contattabile, oltre che all’indirizzo postale indicato, all’indirizzo di posta elettronica 2Tprivacy@edisu-piemonte.it

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali, nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento, è contattabile all’indirizzo di posta elettronica 2Tdpo@edisu-piemonte.it

3. BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali è lecito se sussiste una base giuridica valida. Per i trattamenti presi in considerazione da questa informativa, le basi giuridiche valide sono le seguenti:

- **Contratto** (art. 6, paragrafo 1 lettera b) del Regolamento): il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- **Obbligo di Legge** (art. 6, paragrafo 1 lettera c) del Regolamento): il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- **Interesse pubblico** (art. 6, paragrafo 1 lettera e) del Regolamento): Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- **Obbligo e/o diritto in materia di protezione sociale** (art. 9, paragrafo 2 lettera b) del Regolamento): Il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di protezione sociale nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri

I dati personali verranno trattati per l’esecuzione degli obblighi correlati alla partecipazione al Bando di concorso (compilazione graduatorie, erogazione delle provvidenze ecc.) e al fine di condurre il controllo sulla veridicità e/o permanenza delle condizioni (economiche e di merito) ovvero degli status (a titolo esemplificativo, quello di soggetto beneficiario di protezione internazionale) autocertificati dal partecipante, anche al fine della revoca e conseguente restituzione dei benefici concessi.

I dati personali verranno inoltre trattati per l'adempimento di obblighi normativi, contabili e fiscali e per finalità statistiche, quest'ultima mediante la comunicazione ad Enti pubblici all'uopo istituiti.

Eventuali ulteriori e specifiche finalità di trattamento, anche in quanto sopravvenute, verranno comunicate con una diversa e più dettagliata informativa, eventualmente corredata dalla richiesta di apposito consenso.

4. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

EDISU Piemonte registra, utilizza ed archivia i dati anagrafici e di contatto (a titolo esemplificativo: nome e cognome, cittadinanza, numero di telefono, indirizzo postale e di posta elettronica, codice fiscale, nucleo familiare di appartenenza ed altri elementi di identificazione personale) comunicati direttamente dall'Interessato con la compilazione e presentazione della domanda di Rimborso tassa regionale.

Al fine dell'erogazione dei benefici di cui al Regolamento, EDISU Piemonte tratta altresì informazioni relative alla condizione economica, alla carriera universitaria, alla condizione di soggetto diversamente abile ovvero in regime di protezione internazionale. Anche tali informazioni sono comunicate direttamente dall'Interessato. Per una più puntuale individuazione delle tipologie di dati personali oggetto di trattamento si rinvia al contenuto del Regolamento e alle informazioni da questo richieste per la presentazione della relativa domanda di partecipazione.

EDISU Piemonte tratterà, infine, dati non comunicati direttamente dall'Interessato ma ricevuti da soggetti terzi istituzionali (Agenzia delle Entrate, Ateneo di appartenenza ecc.) cui questi siano stati richiesti al fine di effettuare i controlli relativi alla veridicità e/o permanenza delle condizioni e degli status autocertificati dal partecipante.

5. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Per il perseguimento delle finalità dichiarate nella presente Informativa, i dati personali saranno comunicati a dipendenti e collaboratori del Titolare del trattamento nella loro qualità di Autorizzati al trattamento.

I dati personali saranno inoltre comunicati alle Società/Studi professionali che prestano attività di assistenza e/o consulenza al Titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, nonché a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento delle prestazioni oggetto del Bando di concorso.

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di Responsabili del trattamento.

Il Titolare potrà altresì comunicare i dati personali alle Autorità amministrative, istituzionali e/o giudiziarie (a titolo esemplificativo, Agenzia delle Entrate, Atenei piemontesi, Guardia di Finanza, Osservatorio Regionale per l'Università e per il diritto allo studio universitario, Associazione Nazionale degli organismi per il Diritto allo Studio Universitario ecc.) e ad ogni altro soggetto al quale la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità indicate nella presente informativa.

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento.

L'elenco completo dei destinatari dei dati personali è disponibile, su richiesta, presso il Titolare del trattamento.

6. UTILIZZO DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI

Per l'attribuzione del punteggio e della connessa posizione in graduatoria EDISU Piemonte ricorre a processi decisionali automatizzati ai sensi dell'art. 22 del Regolamento. Ai sensi del citato articolo, il Titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

7. DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

EDISU Piemonte non effettua alcuna diffusione di dati personali.

8. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione, in documenti allegati o successivamente trasmessi e/o acquisiti, anche ad iniziativa di E.DI.S.U PIEMONTE, saranno conservati per il tempo previsto dal piano di conservazione e scarto elaborato ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (*"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*).

9. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei dati è necessario per l'attribuzione del punteggio e della connessa posizione in graduatoria. Il mancato conferimento dei dati, pertanto, comporterà l'impossibilità di ottenere i benefici previsti dal Bando di concorso.

10. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Per le finalità elencate nella presente Informativa, i dati personali potrebbero essere trasferiti verso paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa. In tali casi, EDISU Piemonte farà in modo di garantire tutele appropriate per proteggere i dati personali in conformità con le prescrizioni contenute nel Regolamento (artt. 44-50).

11. DIRITTI RICONOSCIUTI ALL'INTERESSATO

Diritto di accesso (art. 15 GDPR)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso il trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni di cui all'art. 15 del Regolamento. Qualora i dati personali siano trasferiti ad un terzo, l'interessato ha, inoltre, diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento ai sensi dell'art. 46 del Regolamento.

Diritto di rettifica (art. 16 GDPR)	L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR)	<p>L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) <i>[lettera omessa in quanto non applicabile ai trattamenti indicati nella presente informativa];</i> c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1 del Regolamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento; f) <i>[lettera omessa in quanto non applicabile ai trattamenti indicati nella presente informativa]</i>
Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR)	<p>L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
Obbligo di notifica (art. 19 GDPR)	Il Titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il Titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.
Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR)	<i>[articolo omesso in quanto non applicabile ai trattamenti indicati nella presente informativa]</i>
Diritto di opposizione (art. 21 GDPR)	<p>L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione.</p> <p>Il Titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono</p>

sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

**Diritto di proporre reclamo
all'Autorità**
(art.77 GDPR)

salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo dinanzi all'Autorità amministrativa indipendente competente nello Stato Membro dell'Unione europea dove risiede abitualmente, dove lavora ovvero dove si è verificata la presunta violazione.

Diritto al risarcimento
(art.82 GDPR)

chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare del trattamento o dal Responsabile del trattamento.

Torino, 06 /12/2024

Il Direttore

(Marco Caselgrandi)

Il Presidente

(Alessandro Ciro Sciretti)



EDISU PIEMONTE
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL PIEMONTE
Via Madama Cristina n.83 - 10126 Torino

www.edisu.piemonte.it